

## **Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Do.Co.Mo.Mo. Italia**

### **Art. 1 - Costituzione**

È costituita, nel rispetto della Costituzione Italiana e del Codice Civile, un'associazione già denominata "DOCOMOMO Italia ONLUS" qui di seguito detta "Associazione". L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta e si configura quale Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e segg. del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione di Promozione Sociale assumerà la denominazione di "DOCOMOMO Italia - E.T.S." allorché sarà completato, con esito positivo, l'iter previsto dal D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, (RUNTS - art. 45 e segg. del D.Lgs 117/2017).

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da specifici regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, regolamentano quanto non espressamente previsto dal presente Statuto riguardo ai rapporti associativi e alle attività dell'Associazione.

### **Art. 2 - Sede e durata**

L'Associazione ha sede legale nel comune di Roma presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", via del Politecnico 1. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione può promuovere la costituzione di rappresentanze su tutto il territorio nazionale, che ne perseguono le finalità condividendo gli articoli 3 e 4 del presente Statuto e il Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art. 3 - Finalità**

L'Associazione, nella sua autonomia, assume come referente a livello internazionale DOCOMOMO International (*DOcumentation, COnservation of buildings, sites and neighbourhoods of the MOdern MOvement*), a cui partecipa come unità nazionale (*working party*) e ai cui regolamenti si conforma, condividendone le finalità di documentazione e conservazione del patrimonio costruito, urbanistico, paesaggistico e del design del XX secolo, con particolare riferimento all'architettura italiana del Novecento.

Gli obiettivi dell'Associazione, apartitica e apolitica, sono ispirati ai principi della democrazia, della partecipazione e del perseguimento e della tutela del bene comune.

### **Art. 4 – Attività**

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse e strumentali per il raggiungimento dei propri scopi, operando, in via esclusiva o principale, per lo svolgimento di ricerche e azioni di valorizzazione nei seguenti settori di attività aventi interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i.;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, o artistiche di interesse sociale incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.

In merito al patrimonio moderno del Novecento, l'Associazione si propone di:

- a) partecipare attivamente alle iniziative promosse da DOCOMOMO International;
- b) promuovere, divulgare e coordinare la ricerca, lo studio, la conoscenza, l'informazione e la sperimentazione inerenti alla tutela, alla valorizzazione, al recupero e al restauro;
- c) studiare e mettere a punto metodologie, strategie e criteri per la conoscenza, la documentazione, il progetto e l'intervento;
- d) individuare temi di ricerca scientifica e promuoverne l'approfondimento;
- e) stabilire e mantenere contatti, in campo nazionale e internazionale, tra i soggetti che hanno interessi analoghi;
- f) organizzare conferenze, seminari, convegni, incontri, attività formative e dibattiti

fra studiosi, esperti, tecnici e amministratori pubblici e privati sul tema della salvaguardia;

g) collaborare con le competenti autorità alla stesura di norme, raccomandazioni, regolamenti interessanti gli interventi di salvaguardia e restauro del patrimonio moderno;

h) promuovere pubblicazioni attinenti alle finalità dell'Associazione.

L'Associazione può partecipare a progetti locali, regionali, nazionali e internazionali; può stabilire accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per ottenere sostegno economico, tecnico e culturale, stimolando l'interesse pubblico e delle autorità competenti.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti e può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e dalle disposizioni attuative dello stesso.

#### **Art. 5 - I soci**

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che accettino il presente Statuto e che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a realizzarli, nonché le persone giuridiche nei cui statuti è sancito il perseguimento di finalità compatibili con quelle dell'Associazione.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e impegnandosi a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzarne gli scopi.

L'Associazione comprende soci ordinari, soci onorari e soci sostenitori.

I **soci ordinari** sono persone fisiche o giuridiche che si impegnano a corrispondere una quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto nell'Assemblea dei soci e

sono eleggibili alle cariche sociali nelle modalità previste dallo presente Statuto e dal Regolamento. I nuovi soci ordinari possono esercitare diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro dei soci.

I **soci onorari** sono personalità di chiara fama o che si siano particolarmente distinte in attività finalizzate agli scopi dell'Associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali e sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I **soci sostenitori** sono le persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi dell'Associazione, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Per aderire all'Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome o denominazione (nel caso di persone giuridiche), luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo e-mail, o ogni altro mezzo di comunicazione diretta, allegando le motivazioni della richiesta, un breve profilo biografico, indicando i nominativi di due soci presentatori e la sede territoriale in cui svolgono la loro attività o a cui vogliono fare riferimento. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto della domanda di adesione all'Associazione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e con le attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La quota associativa corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota associativa non è in nessun caso rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee;
- contribuire all'elaborazione del programma dell'Associazione.

I soci ordinari hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di poter essere eletti;
- approvare i rendiconti o eventualmente i bilanci;
- approvare e modificare lo Statuto e gli eventuali regolamenti;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, tramite raccomandata A.R. o attraverso posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno quindici giorni. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, da comunicare al Consiglio Direttivo.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro ammissione o del rinnovo della loro iscrizione, sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa.

La qualità di socio si perde:

- per recesso, che il socio può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- per mancato pagamento della quota associativa, entro, di regola, centottanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale;
- per scioglimento dell'Associazione;
- per decesso.

Il socio può invece essere escluso dall'Associazione:

- in seguito a comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione;
- in seguito a violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- se si sia reso responsabile di abuso del nome dell'Associazione;
- per avere arrecato danni materiali o morali all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata e comunicata per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre appello all'Assemblea dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo con raccomandata o pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'adesione all'Associazione DOCOMOMO Italia non dà diritto di partecipazione all'associazione DOCOMOMO International, che è regolata da una sua specifica

normativa statutaria. Le quote che i nuovi iscritti destinano a DOCOMOMO International per le relative iscrizioni vanno versate a DOCOMOMO Italia, che provvede a versarle a DOCOMOMO International nel rispetto dei reciproci rapporti.

#### **Art. 6 - Volontari e attività di volontariato**

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione potrà avvalersi di volontari che abitualmente svolgono tale attività iscrivendoli in apposito registro. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Se l'Associazione si avvarrà di volontari occasionali, ove ricorrano le circostanze, dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 7 – Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente.

#### **Art. 8 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa annuale e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altra sede o per via telematica dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario o del bilancio annuale.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci ordinari in regola con la quota associativa.

Nel caso in cui la richiesta di convocazione sia fatta dal Consiglio Direttivo o dai soci, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta dal Presidente o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante avviso di convocazione che deve essere inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data fissata mediante mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione da parte dei soci.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, sia di prima che di seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione a partire dal giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ordinario ha diritto a un voto. Qualora un socio sia impossibilitato a partecipare a una riunione può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro socio. Non sono consentite più di due deleghe a una medesima persona.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- ratifica l'entità della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico finanziario o il bilancio preventivo e consuntivo;
- con voto segreto, a mezzo scheda, sulla base delle candidature espresse, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca i componenti dell'eventuale Organo di Controllo;
- nomina e revoca i componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva il Regolamento interno dell'Associazione e le eventuali convenzioni che l'Associazione stipula con terzi;
- delibera sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria dei soci ha le seguenti competenze:

- delibera sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- decide l'eventuale scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza

l'Assemblea è presieduta dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni **dell'Assemblea ordinaria**, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate con la maggioranza del 50% + 1 dei soci presenti.

Le deliberazioni **dell'Assemblea straordinaria** riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.

La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.

I verbali dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici incluso il Presidente, definito, anche in base al numero di soci iscritti, nel Regolamento.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono eleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente dell'Associazione tra i suoi componenti;
- attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci dando esecuzione alle delibere assembleari;
- promuovere iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto economico finanziario o il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- stabilire le quote annuali dovute dai soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;



- deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- deliberare sull'esclusione degli associati e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- stabilire i criteri per gli eventuali rimborsi a volontari e soci per le spese sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- stabilire una quota di rimborso spese per l'attività di segreteria e di amministrazione;
- predisporre un regolamento interno dell'Associazione, conforme alle norme del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- nominare tra i suoi componenti il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile della tesoreria, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dei libri contabili dell'Associazione e redige la bozza di rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. Il suo mandato è legato a quello del Consiglio Direttivo; egli decade allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo o in caso di suo scioglimento.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Se vengono a mancare dei consiglieri saranno sostituiti dai primi non eletti su designazione del Consiglio Direttivo. I nuovi consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo deve ritenersi dimissionario, provvedendo immediatamente alla convocazione dell'Assemblea generale, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri e vengono convocate dal Presidente per iscritto, anche on-line, con l'indicazione degli argomenti in discussione o tramite telefono in casi di particolare urgenza, le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate, di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato in cartaceo e/o digitale nella sede dell'Associazione o presso il Segretario.

Il Consiglio Direttivo, per essere agevolato nella sua attività, può costituire commissioni o gruppi di lavoro nei vari settori dell'attività dell'Associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi solo i soci.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dura in carica tre anni ed è eleggibile fino a un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo; nel caso ricorrano motivi di necessità e d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.

In particolare, compete al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre le linee generali del programma delle attività dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare, in attuazione delle determinazioni del Consiglio Direttivo, criteri organizzativi che garantiscano l'efficienza, l'efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emanare o emendare i regolamenti interni dell'Associazione.

In caso d'assenza o impedimento, le funzioni del Presidente saranno assunte dal vice Presidente.

#### **Art. 11 - Incompatibilità e ineleggibilità**

Ogni causa di incompatibilità prevista dall'art. 27 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

#### **Art. 12 - Libri sociali e registri**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali, a cura del Consiglio Direttivo:

- libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia stato nominato;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora sia stato nominato.
- il registro dei volontari.

#### **Art. 13- Esercizio sociale e rendiconto economico finanziario o bilancio d'esercizio**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre un rendiconto o bilancio preventivo e un rendiconto o bilancio consuntivo. Entrambi vengono predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci. I rendiconti o i bilanci saranno depositati nel sito web dell'Associazione o presso l'ufficio del consulente di fiducia dell'Associazione o presso la sede dell'Associazione stessa per la durata prevista dal Codice Civile, salvo diverse disposizioni di legge e potranno essere consultati dai soci.

Il rendiconto o il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 14 - Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo, monocratico ovvero formato da tre membri, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e possono essere scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

Se l'Organo di Controllo è non monocratico, ovvero collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Il verbale delle riunioni dell'Organo di Controllo, trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, è conservato nella sede

dell'Associazione, nel sito web dell'Associazione o presso l'ufficio del consulente di fiducia dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea dei soci.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 15 – Collegio dei Revisori dei conti**

Il Collegio dei Revisori potrà essere istituito nei casi di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

#### **Art.16 – Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Le risorse economiche per il funzionamento dell'Associazione e per lo svolgimento delle sue attività saranno costituite:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- erogazioni liberali di soci e di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;

- da contributi dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di ogni natura svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da entrate derivanti da raccolte fondi;
- da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale secondo i dettami dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

In caso di recesso o di esclusione, i singoli non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la restituzione pro quota.

È assolutamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, di riserve o di capitale, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, proventi, entrate comunque denominate dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 17– Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci con la delibera dello scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs.

117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del suddetto D.Lgs.

#### **Art. 18- Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso D.Lgs. Iscrive nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

#### **Art. 19 - Disposizioni generali e finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017 e le disposizioni attuative dello stesso Codice Civile, nelle leggi vigenti in materia e nel Regolamento interno all'Associazione, fermo restando il buon senso e la buona fede dei soci.